



04/2007

Sanità Malattie

3.9.2



di ANAS



associazione nazionale allevatori suini

NUOVE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Il Decreto Legislativo 18 settembre 2006 n. 274, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006 - supplemento ordinario n. 210/L, ha introdotto nuove misure di lotta contro l'afta epizootica ed ha abrogato il D.P.R. 1 marzo 1992 n. 229. Si tratta di norme specifiche per l'afta epizootica che non modificano la normativa vigente sulla vescicolare.

Il Decreto Legislativo introduce, tra l'altro, alcune sanzioni per gli allevatori che non rispettano gli obblighi imposti dalla nuova normativa. Si riporta nel seguito uno schema in cui vengono riassunte le norme principali il cui mancato rispetto implica l'applicazione di una sanzione.

OBBLIGHI DI DENUNCIA

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e devono tenere gli animali infetti o sospetti lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali sensibili. Inoltre, i veterinari, i dirigenti dei laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona la cui attività professionale è connessa con animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati, sono obbligati a denunciare immediatamente al sindaco, al Ministro della salute e alla regione qualsiasi notizia circa la presenza, presunta o confermata, di afta epizootica di cui siano venuti a conoscenza prima di un intervento ufficiale.

La violazione degli obblighi di denuncia è punita con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 5.000€ a 30.000€.

OBBLIGO DI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL VETERINARIO E DELLE AUTORITA' UFFICIALI

Il titolare dell'azienda interessata deve, tra l'altro, adempiere alle misure disposte dal veterinario ufficiale relativamente alle operazioni di abbattimento, prelievo di campioni, trasformazione delle carcasse animali, isolamento di tutti i prodotti di origine animale presenti in azienda (come latte, prodotti lattiero caseari, carni, prodotti a base di carne, carcasse, pelli e carnicci, lana, sperma, embrioni, ovuli, liquami, letame, mangimi e lettiera) e deve provvedere alla pulizia e alla disinfezione dei fabbricati dell'azienda e dei veicoli usati per il trasporto. Inoltre, deve adempiere alle misure disposte dal Ministero della Salute o dalle Regioni.

La violazione di questi obblighi è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 25.000€.

DIVIETO DI MOVIMENTARE GLI ANIMALI, LE LORO CARCASSE O I PRODOTTI E I RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE IN PROVENIENZA O A DESTINAZIONE DELL'AZIENDA

Questo divieto è disposto dalle autorità sanitarie sia nel caso in cui nell'azienda vi sia un semplice sospetto di infezione, sia per le aziende che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza o nelle zone di vaccinazione.

Il titolare dell'azienda è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000€ a 30.000€.

DIVIETO DI TENERE MANIFESTAZIONI O DI PRATICARE L'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

Come è noto, l'autorità regionale può vietare fiere, mercati, esposizioni nonché la pratica della monta itinerante o artificiale e la raccolta di ovuli ed embrioni, ma può vietare anche manifestazioni in cui si assembrino persone che possono essere venute a contatto con animali di specie sensibili, e

La violazione dei divieti può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa

estendere il divieto di inseminazione anche alle specie non sensibili. Può inoltre vietare tutti gli spostamenti di mezzi adibiti al trasporto degli animali e la macellazione in azienda.	pecuniaria da 3.000€ a 18.000€
DIVIETO DI VENDERE PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E' vietato immettere sul mercato carni, prodotti a base di carne, sperma, ovuli, embrioni e altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di protezione, nonché commercializzare carni, prodotti a base di carne prodotti all'interno della zona di sorveglianza o, senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal Decreto, all'interno della zona di vaccinazione.	Chi viola il divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000€ a 24.000€.
DIVIETO DI TRASPORTO DI LETAME All'interno della zona di protezione e di sorveglianza, il titolare dell'azienda o il trasportatore deve rispettare il divieto di trasportare o commercializzare o spandere stallatico e letame che si trova nell'azienda o su installazioni o mezzi di trasporto.	La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500€ a 15.000€.
OBLIGHI DEI PROPRIETARI E DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO IN CASO DI FOCOLAIO In caso di focolaio, su richiesta dei servizi veterinari delle ASL ed al fine di assicurare il controllo dei movimenti degli animali nella zona soggetta a restrizione, il proprietario deve fornire ogni utile informazione relativa agli animali delle specie sensibili entrati o usciti dalla propria azienda ed i trasportatori o i commercianti devono fornire ogni utile informazione relativa ai movimenti degli animali trasportati o commercializzati.	L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 3.000€.
DIVIETO DI VACCINAZIONE Salvo espressa deroga del Ministero della Salute, è vietato l'uso di vaccini anti-aftosi e la somministrazione di sieri iper-immuni contro l'afta e l'uso di tali vaccini per scopi diversi dall'immunità attiva.	La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 3.000€.
OBLIGO DI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA' VETERINARIE DURANTE L'EVENUTUALE PERIODO DI VACCINAZIONE E BOLLATURA DELLE CARNI DI SUINI VACCINATI Si ricorda che le carni di suini vaccinati devono essere bollate, trasportate separatamente rispetto alle altre carni e sottoposte al trattamento per garantire la distruzione del virus.	La violazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500€ a 9.000€.
RIFIUTI ALIMENTARI E' vietato somministrare rifiuti alimentari agli animali delle specie sensibili, a prescindere dall'uso cui sono destinati o dal luogo in cui vivono, fatte salve le disposizioni del Regolamento 1774/2002 e le sue norme applicative.	In caso di violazione è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 2.000€ a 12.000€.

Le sanzioni amministrative sono comminate direttamente dalle ASL competenti per territorio. Si fa presente che, in ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati o la violazione dei divieti comporta la perdita del diritto a qualunque forma di rimborso, indennizzo o beneficio economico-finanziario, nazionale, regionale o comunitario ed il recupero forzato di quelli eventualmente già corrisposti.

Naturalmente ci auguriamo tutti che questo Decreto non debba mai essere applicato!

Con la collaborazione delle APA socie